

IL CODICE ETICO E PRIVACY

Il Codice Etico

Preambolo

Il presente Codice Etico individua i valori aziendali, evidenziando l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità di tutti coloro che, a qualsiasi titolo, operano nella società: amministratori, sindaci, dipendenti, consulenti, agenti, partner commerciali, e, più in generale tutti i soggetti legati da un rapporto di collaborazione con l'azienda.

L'adozione del presente Codice è espressione di un contesto aziendale ove primario obiettivo è quello di soddisfare, nel migliore dei modi, le necessità e le aspettative degli interlocutori, mirando a raccomandare e promuovere un elevato standard di professionalità e a vietare quei comportamenti che si pongono in contrasto non solo con le disposizioni normative e deontologiche di volta in volta rilevanti, ma anche con i valori che la società intende promuovere.

Questo Codice costituisce parte integrante del "Modello di organizzazione, gestione e controllo" previsto dall'art. 6 del D. Lgs. 231/2001 in materia di "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche", adottato dalla Società.

Il presente Codice ha anche lo scopo di facilitare l'interpretazione delle disposizioni del Modello e ad indirizzare i comportamenti per le situazioni che non trovino puntuale regolamentazione nell'ambito del Modello stesso.

La Società si impegna a diffondere il contenuto di questo Codice a quanti entreranno in relazione con l'azienda. Scopo è di indicare gli standard di comportamento ai quali i dipendenti della Società Andria

Multiservice S.p.A. devono attenersi. Questi standard si fondano su:

1. Rispetto della legge. – I soggetti di cui all' art. 5 del D.Lgs. 231/2001 ⁽¹⁾, i collaboratori, i consulenti, i fornitori, clienti e, in ogni caso, chiunque abbia rapporti con l'Andria Multiservice S.p.A. operano nel rispetto delle leggi e di ogni altra disposizione vigente.

L'Andria Multiservice S.p.A. non inizierà o proseguirà nessun rapporto con chi non intenda allinearsi a questo principio.

2. Rispetto del Codice Etico. – I soggetti di cui all'art. 5:

- sono tenuti alla conoscenza delle norme contenute nel Codice;
- hanno l'obbligo di astenersi da comportamenti contrari a principi del Codice Etico.

3. Divieto di discriminazioni e dovere di correttezza. – I soggetti di cui all' art. 5 evitano tra loro e nei rapporti con qualsiasi altro interlocutore ogni discriminazione in base all'età, al sesso, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche e alle credenze religiose.

I soggetti di cui all'art. 5 non costringono nessuno ad aderire ad associazioni ed organizzazioni, né li inducono a farlo promettendo vantaggi di carriera.

Il dovere di correttezza implica il rispetto di tutti i diritti di ogni soggetto comunque coinvolto nella propria attività lavorativa e professionale.

(1) Art. 5 (Responsabilità dell'ente):

1. «L'ente e' responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

a. da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b. da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)».

2. ... omissis ...

4. Principio di trasparenza, registrazione e verifica. – I principi di trasparenza e lealtà implicano l'impegno di tutti a fornire le informazioni non riservate in modo chiaro, frequente e completo, adottando una comunicazione verbale e scritta di facile e immediata comprensione da parte del soggetto a cui le informazioni stesse sono indirizzate.

La trasparenza si realizza mediante la registrazione adeguata di tutte le azioni e le operazioni dell'Andria Multiservice S.p.A. Per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa.

Per tutte le azioni e le operazioni dell'Andria Multiservice S.p.A. deve essere possibile la verifica del processo di decisione, autorizzazione e di svolgimento.

5. Principio di lealtà. – 1. I soggetti di cui all'art. 5 comunicano all'amministratore unico tutti i rapporti di collaborazione in qualunque modo retribuiti che egli abbia avuto nell'ultimo quinquennio, precisando con la Società Andria Multiservice, precisando se:

- sussistono ancora rapporti finanziari con la Società;
- tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle funzioni o alle mansioni che dovrà svolgere.

I soggetti di cui all'art. 5, lett. b), prima di assumere le sue funzioni, comunicano all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione che svolge e dichiara se ha parenti entro il quarto grado o affini entro il secondo, o

conviventi che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con la società.

I soggetti di cui all' art. 5, altresì, rifuggono il ricorso a comportamenti illegittimi o comunque scorretti per raggiungere qualsiasi tipo di obiettivo.

In ogni caso i soggetti di cui all'art. 5:

- non erogano contributi, vantaggi o altre utilità ai partiti politici ed alle organizzazioni sindacali dei lavoratori, né a loro rappresentanti o candidati;
- non accettano da soggetti diversi dall'amministrazione retribuzioni o altre utilità per prestazioni alle quali è tenuto per lo svolgimento dei propri compiti d'ufficio;
- non ammettono forme di regalo che possono essere interpretate come eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia o comunque rivolte ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività collegabile ad Andria Multiservice S.p.A.;
- si impegnano a non divulgare notizie o commenti falsi e/o tendenziosi;
- nella conduzione di qualsiasi attività si impegnano ad evitare situazioni di conflitto di interesse.

Al fine di prevenire conflitti di interesse le situazioni che i soggetti di cui all'art. 5 devono evitare di:

- utilizzare la posizione aziendale o le informazioni/conoscenze acquisite nell'ambito in modo che si possa creare conflitto tra i propri interessi personali e gli interessi aziendali;
- curare, direttamente o indirettamente, nelle attività di fornitura interessi economici e finanziari propri o di un altro soggetto di cui allo stesso art. 5;
- accettare, ricevere, dare o promettere denaro, favori, utilità da persone o aziende che intendono entrare in rapporti di affari con l'Andria Multiservice

S.p.A.;

- di ricevere incarichi di collaborazione con individui od organizzazioni che abbiano un interesse economico in decisioni o attività inerenti alle mansioni o alla funzione.

L'elencazione di questo articolo non è esaustiva ma solo esemplificativa.

In ogni caso, i soggetti di cui all'art. 5 si astengono dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri ovvero:

- di suoi parenti entro il quarto grado o conviventi; di individui od organizzazioni con cui egli stesso o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito;
- di individui od organizzazioni di cui egli sia tutore, curatore, procuratore o agente;
- di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente.

I soggetti di cui all'art. 5 si astengono in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

Nelle situazioni indicate in precedenza se il soggetto interessato non si dichiara spontaneamente la propria astensione, provvede in tal senso l'Amministratore Unico. Sull'astensione di un sindaco provvede il collegio sindacale.

6. Doveri degli esponenti societari nella gestione delle risorse umane. –

I soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 231/2001 (c.d. «esponenti»):

- rispettano i diritti dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lett. b);
- garantiscono, con ogni possibile impegno, l'integrità fisica e morale dei

loro collaboratori, condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale ed ambienti di lavoro salubri e sicuri;

- riconoscono la centralità delle risorse umane nella ricerca dei fattori di successo;
- tutelano e valorizzano le risorse umane di cui si avvale la società;
- salvo quanto previsto nella parte, valutano il personale da assumere in base alla corrispondenza dei profili dei candidati rispetto a quelli attesi ed alle esigenze aziendali nel rispetto delle pari opportunità per tutti i soggetti interessati;
- si impegnano a formare le proprie risorse in modo da condividere i principi del codice etico e facilitare il rispetto dei medesimi a tutti i livelli.

7. Doveri dei dipendenti – I collaboratori, consulenti e, in particolare, soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) (c.d. «dipendenti»):

- sono tenuti a collaborare con l'Amministratore Unico per verificare le possibili violazioni;
- devono contribuire personalmente al mantenimento dell'ambiente di lavoro rispettando la sensibilità degli altri. Sarà pertanto vietato prestare servizio sotto gli effetti di abuso di sostanze alcoliche, di sostanze stupefacenti o di sostanze di analogo effetto;
- devono proteggere e tenere in buono stato i beni avuti in affidamento nonché contribuire alla protezione dell'intero patrimonio dell'Andria Multiservice S.p.A.;
- possono utilizzare i locali, le attrezzature, i macchinari e i sistemi esclusivamente per lo svolgimento dell'attività di competenza e/o per scopi autorizzati espressamente dal management dell'Andria Multiservice S.p.A.;

- non devono rivelare informazioni riservate o qualsiasi documento della società, se non nei casi previsti dalla legge e autorizzato dall'Amministratore Unico.

Tutti i dipendenti di ordine e grado hanno l'obbligo di:

- eseguire con la massima diligenza il compito a lui affidato, assumendone la personale responsabilità ed attenendosi alle direttive dall'impresa fissate con ordini di servizio o con particolari disposizioni;
- osservare l'orario di lavoro;
- comportarsi in modo corretto ed educato nei confronti dei superiori , colleghi, dipendenti e pubblico;
- avere la massima cura di tutti gli apparecchi, oggetti , locali, dotazioni personali di proprietà dell'impresa rispondendo pecuniariamente, salvo le maggiori responsabilità dei danni arrecati per accertata sua colpa, mediante trattenute sulla retribuzione previa comunicazione scritta del relativo addebito;
- uniformarsi all'ordinamento gerarchico dell'impresa nei rapporti attinenti al servizio;
- osservare scrupolosamente tutte le norme di legge sulla prevenzione infortuni che l'impresa porterà a sua conoscenza nonché tutte le particolari disposizioni a riguardo emanate dall'impresa stessa.